

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 4/2024

Data: 2 luglio 2024

Riformare la Costituzione per tutelare i diritti fondamentali? Un dialogo tra Francia e Irlanda*

di **Marta Fasan** – *Assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato, Università di Trento*

TITLE: Amending the Constitution to protect fundamental rights? A dialogue between France and Ireland

ABSTRACT: Il presente contributo mira a indagare le riforme costituzionali recentemente presentate in Francia e in Irlanda al fine di esaminare il ruolo dei meccanismi di revisione costituzionale nella tutela dei diritti fondamentali. In particolare, dopo aver posto alcune premesse sui profili in esame, si analizzerà il contenuto della riforma costituzionale francese in materia di aborto e di quella irlandese sul concetto di famiglia e sugli obblighi di cura domestica riconosciuti esclusivamente in capo alla donna. L'esame dei motivi, dei contenuti, delle procedure e dei risultati che caratterizzano le due revisioni costituzionali porterà a svolgere alcune brevi considerazioni sull'effettività della revisione costituzionale quale strumento di tutela dei diritti fondamentali, sottolineandone limiti e meccanismi di potenziamento.

This contribution investigates the constitutional reforms recently presented in France and Ireland to examine the role of constitutional review mechanisms in protecting fundamental rights. After some preliminary remarks on the examined profiles, it will analyse the content of the French

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

constitutional reform on abortion and the Irish constitutional amendments on the concept of the family and domestic care obligations, which are currently only entrusted to women. The examination of the reasons, contents, procedures, and results that characterise the two constitutional amendments will lead to some brief considerations on the effectiveness of constitutional reform as an instrument for the protection of fundamental rights, emphasising its limits and strengthening mechanisms.

KEYWORDS: revisione costituzionale; diritti fondamentali; Francia; aborto; Irlanda; famiglia e cura; constitutional reform; fundamental rights; France; abortion; Ireland; family and care

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La revisione costituzionale e la tutela dei diritti fondamentali. Alcune brevi promesse. – 3. «*Le progrès des droits de femmes est le progrès des droits de l’homme*». La riforma costituzionale francese in materia di aborto. – 4. Una riforma più realista del re. La revisione costituzionale irlandese sul concetto di famiglia e sugli obblighi di cura domestica. – 5. Riformare la Costituzione per tutelare i diritti fondamentali. Un crocevia tra scelte simboliche, democrazia diretta e interventi sistemici.

1. Introduzione

L’inizio del 2024 ha rappresentato un momento cruciale per ciò che concerne la tutela costituzionale dei diritti fondamentali nel panorama giuridico europeo. Lo scorso 8 marzo, infatti, in Francia e in Irlanda si sono conclusi i procedimenti di revisione costituzionale volti, rispettivamente, a riconoscere la tutela del diritto all’aborto nel testo della Carta fondamentale francese e ad ampliare il dettato della Costituzione irlandese per assicurare maggiore eguaglianza e parità di genere nella tutela dell’unità familiare e delle attività di cura domestica. Questi due eventi, realizzatisi in una giornata dal forte valore simbolico, hanno riportato all’attenzione dei più un tema che da tempo interessa la dottrina costituzionalista e pubblico-comparatista, e cioè la codificazione dei diritti fondamentali quale strumento di tutela degli stessi.

Il presente contributo si propone di analizzare le recenti riforme costituzionali francese e irlandese con l’obiettivo di riflettere sulla funzione che possono avere i meccanismi di revisione

costituzionale nella tutela dei diritti fondamentali della persona, anche alla luce delle caratteristiche che ne contraddistinguono lo svolgimento. A tale scopo, il contributo si dividerà in tre parti.

La prima parte sarà dedicata a ricostruire, in prospettiva comparata il ruolo che la revisione costituzionale assume nel contesto del costituzionalismo contemporaneo quale strumento di protezione dei diritti fondamentali che emergono, quali nuove posizioni giuridiche, dai processi di evoluzione sociale. La seconda parte sarà, invece, incentrata sull'analisi della riforma francese e della revisione costituzionale irlandese, con lo scopo di comprenderne l'origine, i contenuti, le caratteristiche principali e le ragioni che hanno determinato, in un caso, l'approvazione e, nell'altro, il rigetto delle modifiche presentate. Infine, l'ultima parte sarà dedicata allo svolgimento di alcune brevi considerazioni sul ruolo delle revisioni costituzionali nel riconoscimento e nella tutela dei diritti fondamentali alla luce degli elementi emersi dal confronto tra la riforma francese e quella irlandese.

2. La revisione costituzionale e la tutela dei diritti fondamentali. Alcune brevi premesse

La modificabilità della Costituzione rappresenta una delle cifre caratterizzanti il costituzionalismo contemporaneo, in quanto essenziale strumento di tutela dei contenuti affermati all'interno della stessa¹. Come da tempo affermato in dottrina, la possibilità di attuare una revisione dei testi costituzionali costituisce una delle modalità principali per garantire che le Costituzioni conservino il proprio ruolo fondativo all'interno dei singoli ordinamenti giuridici, assicurando continuità e stabilità all'assetto costituzionale². Infatti, a prescindere dalla classificazione in

¹ In S. GAMBINO, *Sui limiti materiali alla revisione costituzionale della forma repubblicana dello Stato*, in *Astrid online*, 29 luglio 2008, 1 ss.; A. PACE, *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, Padova, 2002; M.P. VIVIANI SCHLEIN, *Rigidità costituzionale. Limiti e graduazioni*, Torino, 1997.

² Sul punto si veda *ex multis*, E. BERTOLINI, *La revisione costituzionale*, in G.F. FERRARI (a cura di), *Atlante di Diritto pubblico comparato*, Milano, 2023, 181 ss.; G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Milano, 2022, 261 ss.; F. PALERMO, *La "manutenzione costituzionale": alla ricerca di una funzione*, in F. PALERMO (a cura di), *La «manutenzione» costituzionale*, Padova, 2007, 1-18; D. GRIMM, *The Basic Law at 60 – Identity and Change*, in *German Law Journal*, n. 1, 2010, 33 ss.; A. PACE, *I limiti alla revisione costituzionale nell'ordinamento italiano ed europeo*, in *Nomos*, n. 1, 2016, 1-6; R. ALBERT, *Constitutional Amendments: Making, Breaking and Changing Constitutions*, Oxford, 2019, 1 ss. In questa ultima opera l'autore evidenzia come i meccanismi di revisione costituzionale siano previsti circa nel 96% delle Costituzioni vigenti a livello globale. Tale dato era già stato sottolineato in F. GIOVANNONI, *Amendment rules in constitutions*, in *Public Choice*, n. 1/2, 2003, 37-61.

flessibile o rigida³, la capacità di una Costituzione di durare nel corso degli anni, riuscendo a mantenere legittimità e forza normativa, trova fondamento anche nella sua modificabilità e, quindi, nella possibilità di adeguare il testo fondamentale e le sue norme ai mutamenti del tempo, senza il verificarsi di moti violenti⁴. Diversamente, la Costituzione diventerebbe uno strumento di tirannia intergenerazionale⁵, la cui modifica potrebbe realizzarsi solo a fronte di una rottura con l'ordine costituito mediante l'esercizio di un nuovo potere costituente⁶.

L'importanza di garantire meccanismi di revisione costituzionale diventa, poi, ancora più essenziale all'interno delle Costituzioni rigide. Qui, la modificabilità delle Carte fondamentali assurge a strumento di protezione, oltre che di conferma della rigidità delle stesse⁷, sotto una duplice prospettiva. Da un lato, la previsione di specifiche procedure di revisione, diverse da quelle stabilite per l'adozione della legislazione ordinaria, limita fortemente la possibilità che le

³ L'irrelevanza della distinzione tra Costituzioni rigide e flessibili nel valutare l'importanza dell'istituto della revisione costituzionale è confermata se si guarda alla realtà giuridica del Regno Unito. In questo senso J.O. FROSINI, *Revisione e "manutenzione" costituzionale nel Regno Unito*, in F. PALERMO (a cura di), *La «manutenzione» costituzionale*, Padova, 2007, 323 ss.

⁴ Così sottolineato in A. APOSTOLI, *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3, 2023, 2 ss.; P. BARILE, U. DE SIERVO, *Revisione della Costituzione*, in *Novissimo Digesto italiano*, XV, Torino, 1968, 777; C. MORTATI, *Concetto, limiti, procedimenti della revisione costituzionale (1952)*, in *Raccolta di scritti, II, Scritti sulle fonti del diritto e sull'interpretazione*, Milano, 1972, 17; E. BERTOLINI, *op. cit.*, 182-184; T. GINSBURG, J. MELTON, *Does the constitutional amendment rule matter at all? Amendment cultures and the challenges of measuring amendment difficulty*, in *International Journal of Constitutional Law*, n. 3, 2015, 686-713; R. ALBERT, *op. cit.*, 39.

⁵ Questo pericolo è evidenziato in T. GROPPI, *Art. 138*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, III, Torino, 2006.

⁶ L'importanza di evitare simili evenienze è esemplificata dalla Costituzione polacca del 1791, laddove all'art. VI si esplicita la volontà di prevenire cambiamenti violenti e troppo frequenti sul contenuto della Carta fondamentale. Sul punto cfr. A. PACE, *Sulle revisioni costituzionali*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2014, 2. Per quanto riguarda il consolidato dibattito dottrinale sulla distinzione tra potere costituente e potere di revisione costituzionale si veda, *ex multis*, M. CALAMO SPECCHIA, *La costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2020, 266-295; P. BARILE, U. DE SIERVO, *op. cit.*, 777 ss.; M. DOGLIANI, *Potere costituente e revisione costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 1995, 7-32; G. ROMEO, *Potere costituente e procedure di formazione della Costituzione*, in G.F. FERRARI (a cura di), *Atlante di Diritto pubblico comparato*, Milano, 2023, 163 ss.; A. ARATO, *The Adventures of the Constituent Power. Beyond Revolutions?*, Cambridge, 2017, *passim*. Tra gli esempi più recenti di esercizio del potere costituente rientra il Cile, dove in risposta alle mobilitazioni popolari del 2019 ha preso avvio un processo costituente per l'approvazione di una nuova Carta fondamentale. Sull'esperienza cilena si veda T. GROPPI, *Il Cile da un "plebiscito" all'altro. Il rechazo del nuovo testo costituzionale nel referendum del 4 settembre 2022, visto dall'Italia*, in *Federalismi.it*, n. 23, 2022, IV-XIII; A. MASTROMARINO, *Quando la Costituzione si fa memoria. Perché le piazze cilene chiedono una nuova Costituzione?*, in *DPCE online*, n. 1, 2021, 821-828; S. BAGNI, *I falliti "momenti costituenti" in Cile: 1973-2023 (un omaggio a Salvador Allende nel cinquantesimo dal golpe di Stato)*, in *DPCE online*, n. 3, 2023, 3139-3154.

⁷ Così affermato in J. BRYCE, *Flexible and Rigid Constitutions*, in *Studies in History and Jurisprudence*, vol. I, New York, 1901, 1145-1252. Secondo l'autore, la rigidità di un testo costituzionale non sarebbe determinata dalla previsione di procedure speciali di revisione, bensì dalla superiorità gerarchica della Costituzione su tutti gli altri atti di un ordinamento giuridico. Questa tesi è accolta e ripresa anche in A. PACE, *Sulle revisioni costituzionali*, *cit.*, 1; E. BERTOLINI, *op. cit.*, 181.

Costituzioni e i relativi contenuti siano completamente assoggettati alla semplice volontà della maggioranza politica del momento, portando a modifiche di parte prive dell'ampio consenso necessario allo scopo⁸. Dall'altro lato, la facoltà di emendare una Costituzione rigida scongiura il rischio di "pietrificazione giuridica" del suo contenuto e, quindi, di sua fragilità dal punto di vista politico, in quanto consente di conformare la Carta fondamentale all'evolversi della realtà e di correggere le disposizioni costituzionali prima che possano dimostrarsi inadeguate al perseguimento del loro scopo⁹. In questo senso, la previsione della revisione costituzionale esaudisce quanto affermato dal padre costituente italiano Paolo Rossi, secondo cui: «la Costituzione non deve essere un masso di granito che non si può plasmare e che si scheggia; e non deve essere nemmeno un giunco flessibile che si piega a ogni alito di vento. Deve essere, dovrebbe essere, vorrebbe essere, una specie di duttile acciaio che si riesce a riplasmare faticosamente sotto l'azione del fuoco e sotto l'azione del martello di un operaio forte e consapevole!»¹⁰.

Questi aspetti risultano ancora più significativi per quanto riguarda la dimensione dei dritti e delle libertà. L'affermazione e il riconoscimento di diritti e libertà fondamentali all'interno dei testi costituzionali rappresenta, infatti, un ulteriore elemento caratterizzante il costituzionalismo contemporaneo, testimoniando la loro centralità nel panorama giuspubblicistico soprattutto a partire dalla seconda metà del XX secolo¹¹. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale e dei regimi totalitari si è, per l'appunto, assistito a un consistente processo di codificazione dei diritti e delle libertà all'interno delle Carte fondamentali, ampliandone la tipologia e i contenuti rispetto a quanto avvenuto in passato¹². Tale fenomeno di positivizzazione costituzionale, che pur trovando la sua massima espressione all'interno delle Costituzioni rigide non ne rappresenta un carattere

⁸ In questo senso A. APOSTOLI, *op. cit.*, 2-3; E. BERTOLINI, *op. cit.*, 183. Proprio per la necessità di scongiurare una simile eventualità, i modelli di revisione costituzionale adottati in prospettiva comparata si caratterizzano, rispetto alle procedure legislative ordinarie, per la presenza di due elementi, spesso combinati tra loro: la tipologia di organi che intervengono nel processo; l'aggravamento temporale. Per una classificazione dei modelli di revisione costituzionale si veda, *ex multis*, L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi costituzionali*, Torino, 2024, 467 ss.

⁹ A. PACE, *Sulle revisioni costituzionali*, cit., 2.

¹⁰ A.C., 14 novembre 1947 seduta pomeridiana, 2124.

¹¹ Così affermato in G.F. FERRARI, *I diritti nel costituzionalismo globale: luci e ombre*, Modena, 2023, 7-8; M. IGNATIEFF, *The Rights Revolution*, Toronto, 2007, 176.

¹² Sul processo di specificazione dei diritti inserite all'interno dei testi costituzionali cfr. E. CECCHERINI, *La codificazione dei diritti nelle recenti costituzioni*, Milano, 2002, 122 ss.; G. ROLLA, *Le prospettive dei diritti della persona alla luce delle recenti tendenze costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3, 1997, 417-459; G.F. FERRARI, *Le libertà e i diritti: categorie concettuali e strumenti di garanzia*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, 2009, 1000 ss.

esclusivo¹³, si fonda su una specifica necessità: privare coloro che detengono il potere dell'opportunità di disporre liberamente dei diritti e delle libertà delle persone che l'ordinamento giuridico si propone di tutelare quale manifestazione della propria identità costituzionale¹⁴. Da questo punto di vista, quindi, la codificazione dei diritti nelle Carte costituzionali ne costituisce il principale strumento di garanzia, dal momento che così si riconosce la loro esistenza, si definiscono le condizioni di limitazione dei diritti, indicando le modalità e le salvaguardie a questo fine predisposte, e si attua un sistema di tutela costituzionale rispetto alle leggi adottate in loro violazione¹⁵.

In questo scenario, appare evidente che i meccanismi di revisione costituzionale possono svolgere una duplice funzione per quanto concerne la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali. Da un lato, l'esistenza di specifiche modalità di modifica delle Costituzioni e di limiti ai contenuti emendabili rappresenta uno strumento fondamentale affinché tali posizioni giuridiche siano sottratte alla disponibilità della maggioranza politica, soprattutto qualora diritti e libertà siano coperte dalle c.d. *eternity clauses*¹⁶. È questo, ad esempio, il caso del *Grundgesetz* che all'art. 79, comma 3, prevede l'inammissibilità di revisioni costituzionali che abbiano ad oggetto i diritti fondamentali della persona¹⁷. Dall'altro lato, è chiaro che anche la possibilità di aggiornare il testo delle Costituzioni per riconoscere l'emersione di nuovi diritti e libertà, dettati dai mutamenti politici, economici, sociali, scientifici e tecnologici che contraddistinguono la realtà, costituisce una garanzia essenziale per la loro effettività¹⁸. Infatti, se una simile codificazione dei diritti non fosse

¹³ Ad esempio, con l'approvazione dello *Human Rights Act* del 1998, il Regno Unito ha incorporato all'interno del proprio sistema costituzionale la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dotandosi di un catalogo di diritti fondamentali tutelabili anche dal punto di vista giudiziario. A questo proposito P. LEYLAND, *Human Rights Act 1998: riportare i diritti a casa?*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2000, 83-99.

¹⁴ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990 (ed. 2014), *passim*.

¹⁵ In questo senso P. ALSTON, *A Framework for the Comparative Analysis of Bill of Rights*, in P. ALSTON (a cura di), *Promoting Human Rights Through Bills of Rights: Comparative Perspectives*, Oxford, 2000, 1-14; E. CECCHERIN, *op. cit.*, 104.

¹⁶ Sull'efficacia delle *eternity clauses* nella tutela dei diritti fondamentali si veda M. HEIN, *Do Constitutional Entrenchment Clauses Matter? Constitutional Review of Constitutional Amendments in Europe*, in *International Journal of Constitutional Law*, n. 1, 2020, 78-110; E. CECCHERIN, *op. cit.*, 174.

¹⁷ Per un commento alla disposizione in esame cfr. J. WOELK, *La Germania: tra numerose revisioni e nucleo essenziale protetto*, in F. PALERMO (a cura di), *La «manutenzione» costituzionale*, Padova, 2007, 147 ss.

¹⁸ Così, ad esempio, con l'*emenda constitucional n°115, de 10 de fevereiro de 2022*, il quale ha introdotto esplicitamente nella Costituzione brasiliana il diritto alla protezione dei dati personali anche all'interno dei media digitali. Sul punto si veda F. ACUNHA ET AL., *Brazil*, in L.R. BARROSO, R. ALBERT (a cura di), *The 2022 International Review of Constitutional Reform*, Austin, 2023, 62 ss.

realizzabile, si rischierebbe di incorrere nel menzionato pericolo di pietrificazione rispetto a uno degli elementi che maggiormente caratterizzano le Costituzioni contemporanee.

Tale ultimo profilo non si presenta, però, privo di criticità. L'idea che la tutela delle nuove istanze avanzate dalla società, in termini di diritti e libertà, debba sempre passare per una esplicita codificazione delle stesse potrebbe non essere una soluzione concretamente efficace, pur essendo, con tutta probabilità, la scelta più garantista da attuare allo scopo¹⁹. Questa circostanza, unita alla necessità di mitigare la rigidità dei cataloghi di diritti inseriti nelle Carte fondamentali, ha quindi attribuito all'attività di interpretazione delle norme costituzionali un ruolo privilegiato per il riconoscimento e la protezione di nuove posizioni giuridiche soggettive emergenti dalla realtà. Così, grazie anche alla previsione di specifiche clausole generali²⁰, le operazioni ermeneutiche svolte dai giudici, e in particolare da quelli costituzionali, assicurano forma giuridica ai diritti e alle libertà che nascono in relazione all'evolversi dei contesti economico-sociali, scientifici e tecnologici e dall'integrazione degli ordinamenti nazionali con nuove realtà giuridiche internazionali e sovranazionali. Il meccanismo di tutela interpretativa ha, quindi, portato alla costituzionalizzazione materiale di nuovi diritti che contribuiscono a definire l'identità costituzionale degli ordinamenti contemporanei e i cui contenuti risultano rafforzati dagli atti legislativi e dai sistemi di tutela multilivello vigenti²¹.

¹⁹ Questa la tesi sostenuta in A. RUGGERI, *Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed "europeizzazione") della Costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto eurounitario*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2010, 1-28.

²⁰ In questo caso specifico, il termine "clausole generali" è utilizzato per indicare quelle formulazioni che all'interno delle Costituzioni consentono di ampliare in via interpretativa il catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali anche oltre quanto stabilito formalmente dal testo costituzionale. Un esempio ne è l'art. 2 della Costituzione italiana che apre alla possibilità di riconoscere e tutelare i diritti inviolabili anche senza essere iscritti nel testo costituzionale. Simili disposizioni, poi, sono presenti anche nel *Grundgesetz* tedesco (art. 2) e nella Costituzione spagnola (art. 10). Sul tema si veda, *ex multis*, F. PEDRINI, *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, Bologna, 2013, *passim*; A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, 50 ss.; G. D'AMICO, *Clausole generali e ragionevolezza*, in AA. VV. (a cura di), *La Corte costituzionale nella costruzione dell'ordinamento attuale*, I, Napoli, 2007, 429 ss.; F. PEDRINI, *Contro "le clausole generali" (sans phrase). Precauzioni per l'uso d'una categoria dottrinale ancora troppo vaga*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2017, 1-37; A. RUGGERI, *Le clausole generali in diritto costituzionale: risorsa o problema?*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3, 2020, 512-548. Per una ricostruzione di tali meccanismi in chiave comparata cfr. L. PEGORARO, A. RINELLA, *op. cit.*, 205-206.

²¹ Uno degli esempi più noti è rappresentato dalla sentenza *Obergefell v. Hodges*, con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto il diritto fondamentale al matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso. Per un commento a riguardo cfr. S. CHRISS, D.C. WRIGHT, *After Obergefell v. Hodges: the continuing battle over equal rights for sexual minorities in the United States*, in *GenUS*, n. 2, 2015, 18 ss. In generale, sul ruolo dell'interpretazione nella costituzionalizzazione dei diritti, anche in termini di modifiche tacite della Costituzione, si veda, *ex multis*, M. TROPER, *Interpretazione costituzionale*, in *Ragion pratica*, n. 1, 2010, 91-106; R. NANIA, *Sui diritti fondamentali nella vicenda evolutiva del costituzionalismo*, in *Nomos*, n. 1, 2020, 1-12; S. BARTOLE, *Considerazioni in tema di modificazioni*

Tuttavia, questo sistema di costituzionalizzazione dei diritti sembrerebbe vivere un momento di crisi nei tempi più recenti. Negli ultimi anni, infatti, alcuni ordinamenti hanno scelto di ricorrere ai procedimenti di revisione costituzionale per inserire nei testi delle Carte fondamentali quei diritti e quelle libertà che, pur avendo già ottenuto legittimazione nel panorama giuridico-costituzionale, correvano il rischio di non ricevere più tutela sufficiente anche a causa dell'affermazione di derive illiberali²². Da questo punto di vista, non desta stupore che le più recenti modifiche costituzionali abbiano avuto ad oggetto, ad esempio, il riconoscimento del diritto a contrarre matrimonio per le coppie dello stesso sesso, il diritto all'ambiente e alla tutela della natura, i diritti degli animali, i diritti c.d. "digitali" e i diritti delle generazioni future²³, attestando la capacità evolutiva degli ordinamenti di rispondere alle istanze derivanti dai bisogni della società e la volontà di sottrarre tali posizioni giuridiche e simili dalla mutevolezza degli orientamenti politici e dell'interpretazione giurisprudenziale.

In questo scenario di costituzionalizzazione dei diritti attraverso processi di codificazione formale si inseriscono anche le recenti riforme costituzionali che hanno avuto luogo, rispettivamente, in Francia e in Irlanda.

costituzionali e costituzione vivente, in *Rivista AIC*, n. 1, 2019, 34-42; A. RUGGERI, *Le modifiche tacite della Costituzione, settant'anni dopo*, in *La Rivista Gruppo di Pisa*, n. 2, 2018, 1-26; A. PACE, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2001, 35 ss.; B. ACKERMAN, *The Living Constitution*, in *Harvard Law Review*, n. 7, 2007, 1737 ss.; G. ROMEO, *L'argomentazione costituzionale di common law*, Torino, 2020, *passim*. Per quanto riguarda le influenze esercitate dai sistemi di tutela multilivello dei diritti fondamentali nella definizione dei loro contenuti cfr. G.F. FERRARI, *Diritti fondamentali: linee evolutive, diffusione e tipologie*, cit., 462 ss.; S. GAMBINO, *I diritti fondamentali fra Unione europea e Costituzioni nazionali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n° sp., 2019, 269-294; A. RUGGERI, *Corte europea dei diritti dell'uomo e giudici nazionali, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (tendenze e prospettive)*, in *Osservatorio AIC*, n. 1, 2018, 1-20.

²² In questo senso A. SAJÓ, *The fate of Human Rights in Indifferent Societies*, in A. SAJÓ, R. UITZ (a cura di), *Critical Essays on Human Rights Criticism*, Utrecht, 2020, 15-46.

²³ Così, ad esempio, l'Irlanda (2015) ha riconosciuto il diritto delle persone dello stesso sesso a contrarre matrimonio; il Cile (2021) ha inserito nel testo costituzionale il diritto alla tutela dell'attività cerebrale e delle relative informazioni; e l'Italia (2022) ha stabilito il dovere dello Stato di tutelare il diritto all'ambiente, alla biodiversità, all'ecosistema, l'interesse delle nuove generazioni e (2023) l'attività sportiva. Sulle riforme costituzionali indicate cfr. N. PALAZZO, M. TOMASI, *I referendum in materia di diritti delle coppie omosessuali: minoranze e vox populi*, in *GenIUS*, n. 1, 2016, 89 ss.; P. BLANDINO, *The new Chilean Constitution and the bill on neuro rights: new perspectives in Constitutional Law, regulation, and in the Metaverse*, in *Diritti comparati*, 25 novembre 2021, 1-5; D. AMIRANTE, *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo in Italia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2, 2022, V-XIV; E. BETTELLI, *Il riconoscimento del valore educativo e sociale dell'attività sportiva in Costituzione*, in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2024, 26-42.

3. «Le progrès des droits de femmes est le progrès des droits de l’homme». La riforma costituzionale francese in materia di aborto

L’8 marzo 2024 la Francia è stata protagonista di un importante passo in avanti per ciò che concerne la tutela dei diritti fondamentali all’interno del panorama giuridico contemporaneo²⁴, in quanto ha modificato il testo della Costituzione per inserirvi il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza.

L’approvazione della legge costituzionale che ha portato alla modifica dell’art. 34 della Costituzione è il frutto di un progetto di riforma abbastanza recente, iniziato già nell’autunno del 2022. Nello specifico, il 7 ottobre del 2022 un gruppo di deputati aveva presentato al Parlamento la *Proposition de loi constitutionnelle n° 293 visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception* con l’obiettivo di offrire il più elevato livello di tutela al diritto all’interruzione volontaria di gravidanza in Francia²⁵. La decisione di procedere a una revisione della Costituzione fondava le sue radici in due ordini di ragioni. In primo luogo, questa proposta di legge costituzionale si poneva quale ultimo tassello di un processo normativo che, già negli ultimi anni, si proponeva di mitigare e di ridurre, a livello legislativo, gli ostacoli esistenti per l’accesso e l’esercizio del diritto all’aborto²⁶. In secondo luogo, la riforma francese mirava a scongiurare l’affermarsi di tendenze e approcci sempre più restrittivi, come avvenuto negli Stati Uniti con la sentenza *Dobbs v. Jackson* e in altri ordinamenti europei, tali da poter sopprimere il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza e le tutele a esso riconducibili²⁷.

²⁴ Con le parole citate nel titolo del presente paragrafo, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha celebrato la promulgazione della legge costituzionale in esame.

²⁵ Il testo della proposta di riforma costituzionale menzionata, con l’esposizione dei motivi che ne hanno determinato la redazione, è disponibile al sito https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/116b0293_proposition-loi. Nella sua versione originale la proposta prevedeva anche la costituzionalizzazione del diritto alla contraccezione.

²⁶ Per una ricostruzione dello sviluppo della legislazione francese in materia di interruzione volontaria di gravidanza si consenta il rinvio a M. FASAN, *L’interruzione volontaria di gravidanza in Francia. Verso la definitiva costituzionalizzazione del diritto all’aborto?*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue n. 1, 2023, 417-433.

²⁷ Sulla sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti *Dobbs v. Jackson* e sulle conseguenze di aver negato il fondamento costituzionale del diritto all’aborto nell’alveo del *right to privacy* cfr. E. GRANDE, *Dobbs: una sentenza in fondo attesa. Come ci si è arrivati e quali le sue implicazioni future*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue n. 1, 2023, 5-15; S. PENASA, *People have the power! E i corpi e le biografie delle donne? I diversi livelli di rilievo della sentenza Dobbs della Corte Suprema USA*, in *DPCE online*, n. 3, 2022, 1609-1617; R. TONIATTI, *La sfida di Dobbs al mainstream constitutionalism e il ruolo negli stati membri: prove di resilienza di una poliarchia*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue n. 1, 2023, 39-51; C. CARUSO, *Originalismo e teoria della Costituzione. Una critica a Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization*, in *ivi*, 87-103; V. BARSOTTI, *Not only Dobbs v.*

Tuttavia, non è stata questa proposta di legge a modificare la Costituzione francese a favore della tutela dell'interruzione volontaria di gravidanza. Infatti, dopo essere stata sottoposta alla votazione e agli emendamenti del Senato²⁸, la *Proposition de loi constitutionnelle n° 293* è stata sostituita da un'altra proposta di legge costituzionale sull'aborto (*Projet de loi constitutionnelle n° 1983 relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse*), presentata dal Presidente della Repubblica, su iniziativa del Primo Ministro francese, nell'ottobre 2023. Con questo *Projet de loi constitutionnelle*, fondato sugli stessi motivi espressi nella proposta parlamentare, il Presidente della Repubblica dichiarava la sua volontà di inviare un messaggio di solidarietà a tutte le donne che quotidianamente vedono messa a rischio la possibilità di interrompere liberamente la gravidanza, e quindi la libertà di compiere scelte autonome in materia riproduttiva, cogliendo la volontà del Parlamento di intervenire a riguardo. La nuova proposta di legge costituzionale si presentava, dunque, quale frutto di un compromesso tra le diverse istanze di tutela avanzate dall'Assemblea nazionale e dal Senato, senza per questo inficiare le garanzie già previste a livello legislativo²⁹. L'efficacia di tale scelta normativa è stata confermata il 4 marzo 2024, quando il Parlamento in seduta comune ha approvato la *loi constitutionnelle n° 2024-200* (780 voti a favore, 72 contrari e 50 astenuti) e ha inserito un nuovo comma all'interno dell'art. 34 della Costituzione francese, in base al quale: «*La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse*».

Jackson. Abortion Laws and Private Enforcement, in *DPCE online*, n° sp. 1, 2023, 249-260. Per quanto riguarda la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza nel continente europeo, tendenza restrittive si sono registrate, ad esempio, in Polonia e in Ungheria. Per un commento a riguardo cfr. P. DE PASQUALE, *Il diritto di aborto... o l'aborto di un diritto?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 3, 2022, 252-272. In merito, è opportuno osservare che la Corte di Strasburgo, con la recente sentenza *M.L. v. Poland*, ha condannato l'ordinamento polacco per violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto ha considerato il divieto introdotto dal Tribunale costituzionale polacco un'illegittima ingerenza sulla vita privata delle cittadine. Cfr. M. ZABROCKA, *The ML v Poland 'landmark' judgment on reproductive rights and the ENNHRI third-party intervention: How 'landmark' is it in reality?*, in *Oxford Human Rights Hub*, 31 gennaio 2024, in <https://ohrh.law.ox.ac.uk/the-ml-v-poland-landmark-judgment-on-reproductive-rights-and-the-ennhri-third-party-intervention-how-landmark-is-it-in-reality/>.

²⁸ Nella sua versione originaria la proposta di legge costituzionale prevedeva l'introduzione nel titolo VIII della Costituzione francese dell'art. 66-2, il quale avrebbe dovuto stabilire: «*Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La Loi garantit à toute personne qui en fait demande l'accès libre et effectif à ces droits*». Tuttavia, dopo l'ulteriore fase di lettura e approvazione in Senato, i senatori e le senatrici francesi hanno proposto di modificare il nuovo art. 66-2 come segue: «*La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse*». Sul punto si veda M. CAVINO, *Francia 2024. Il diritto costituzionale alla interruzione di gravidanza*, in *Osservatorio AIC*, n. 3, 2024, 8 ss.

²⁹ È interessante osservare come la natura compromissoria e la necessità di preservare l'efficacia degli atti legislativi vigenti in materia emergano proprio dal testo della nuova disposizione costituzionale, che parla di *liberté* all'interruzione volontaria di gravidanza e che afferma la centralità della legge nel dettare le condizioni di esercizio della nuova libertà.

Questa revisione costituzionale assume particolare importanza non solo per la sua indubbia portata storica e per il significato che può assumere perfino fuori dai confini nazionali³⁰, ma anche per alcuni elementi che ne caratterizzano il contenuto.

Il primo aspetto ad assumere in questo senso importanza è il fatto di aver codificato a livello costituzionale un diritto come quello all'aborto, la cui tutela risulta sempre ampiamente dibattuta sia dal punto di vista politico che dal punto di vista giuridico. Infatti, pur avendo trovato protezione e legittimazione costituzionale in numerosi ordinamenti grazie all'attività interpretativa di tribunali e corti³¹, prima di questo momento l'interruzione volontaria di gravidanza non era mai stata menzionata esplicitamente nei testi costituzionali se non per vietarne la realizzazione, testimoniando la natura controversa di questa specifica posizione giuridica³². In questi termini, la revisione costituzionale francese sancisce la volontà politica e giuridica di garantire tutela all'aborto e di sfatare eventuali dubbi sulla sua legittimità costituzionale³³.

Il secondo elemento che risulta significativo nel determinare il contenuto di questa riforma costituzionale è la collocazione attribuita all'emendamento in esame all'interno della Carta fondamentale. La nuova disposizione si trova, infatti, nell'articolo della Costituzione francese che disciplina le materie ascrivibili alla competenza legislativa del Parlamento. Questa collocazione, insolita per un diritto fondamentale, tra le materie coperte da riserva di legge può essere facilmente giustificata da due circostanze. La prima è che la Costituzione francese, pur tutelando costituzionalmente i diritti e le libertà fondamentali da quando il preambolo è stato inserito

³⁰ Così, la Risoluzione del Parlamento dell'11 aprile 2024 sull'inclusione del diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE (2024/2655(RSP)) indica la Francia come esempio virtuoso di tutela del diritto all'aborto all'interno di un panorama giuridico europeo. A questo proposito cfr. G. BISOGNI, *La libertà della donna e il diritto alla interruzione volontaria della gravidanza nella Costituzione francese e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Ius*, 30 aprile 2024, 10.

³¹ Tra gli ordinamenti che più di recente hanno attribuito legittimità costituzionale al diritto all'aborto grazie all'intervento della giurisprudenza costituzionale rientra il Messico. Sul punto I. SPIGNO, *La saga della depenalizzazione dell'aborto in Messico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue n. 1, 2023, 507 ss. Questa impostazione è stata poi confermata dalla sentenza n. 267 del 2023 della Corte Suprema messicana.

³² Un esempio è fornito dalla Costituzione irlandese che, prima delle recenti modifiche, riconosceva tutela al diritto alla vita del nascituro. Per una ricostruzione della disciplina dell'aborto in Irlanda si veda A. BARAGGIA, *La regolamentazione dell'aborto in Irlanda: quale lezione per le democrazie polarizzate?*, in *Nomos*, n. 2, 2022, 1-17.

³³ F. RESCIGNO, *Prime note sulla riforma costituzionale francese in tema di interruzione di gravidanza. C'è più di un oceano a separare Parigi da Washington*, in *GenIUS*, 20 marzo 2024, 2; D. AMRAM, *A new chapter on the political and legislative debate on abortion has been introduced by France as an answer to the restrictive approach adopted in the U.S.*, in *Diritti comparati*, 12 marzo 2024, 1-3.

all'interno del *bloc de constitutionnalité*³⁴, non può essere considerata una Carta fondamentale dotata di un catalogo di diritti e di libertà in senso tradizionale, impedendo di fatto l'iscrizione del diritto all'aborto al suo interno. La seconda è che la collocazione di questo diritto all'interno dell'art. 34 è intesa a ribadire la centralità del potere legislativo, e quindi del Parlamento, nella disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza³⁵.

Il terzo aspetto che caratterizza l'impostazione generale della riforma francese è, poi, il suo contenuto testuale. La nuova disposizione non sembrerebbe orientata tanto a riconoscere l'esistenza del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza *tout court*, quanto ad affermare la competenza del Legislatore francese a dettare le condizioni per l'esercizio di questa libertà da parte delle donne. Tale aspetto ha esposto la revisione costituzionale a forti critiche, le quali mettono in dubbio l'effettiva capacità di questo emendamento di tutelare la libertà delle donne di abortire. Infatti, si è osservato come la formulazione adottata avrebbe il solo effetto di costituzionalizzare la competenza del Parlamento in materia di aborto, lasciando, quindi, alla maggioranza politica il potere anche di limitare l'esercizio di questo diritto, introducendo misure o adempimenti volti a ostacolare l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza³⁶. Secondo questa prospettiva, quindi, la riforma non riuscirebbe a garantire concretamente la libertà in sé delle donne di autodeterminarsi nelle scelte riproduttive, vanificando gli obiettivi perseguiti dalla revisione costituzionale. Tuttavia, una simile eventualità potrebbe dirsi scongiurata dalla scelta di definire l'interruzione volontaria di gravidanza quale «*liberté garantie*» nel testo del novellato art. 34 della Costituzione, in quanto, pur affidando al potere legislativo il compito di mediare tra le diverse istanze e interessi tutelabili in materia, in

³⁴ Oltre al preambolo della Costituzione del 1946, rientrano all'interno del *bloc de constitutionnalité* la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e la Carta dell'ambiente del 2004, secondo quanto stabilito dalla *décision n. 71-44 DC*, del 16 luglio 1971 del *Conseil constitutionnel*. Sull'importanza della sentenza per aver completato una Costituzione fino a quel momento considerata "parziale" cfr. P. PASSAGLIA, *I confini mobili della normativa costituzionale: dalla Costituzione parziale al bloc de constitutionnalité*, in M. CALAMO SPECCHIA (a cura di), *La Costituzione francese*, Torino, 2009, 411 ss.

³⁵ Questi aspetti sono così sottolineati in T. GROPPI, *Celebrating International Women's Day by Promoting Pro-Women Constitutional Amendments: A Risky Strategy?*, in *International Journal of Constitutional Law Blog*, 13 marzo 2024, in <https://www.iconnectblog.com/celebrating-international-womens-day-by-promoting-pro-women-constitutional-amendments-a-risky-strategy/>; A.M. LECIS COCCO ORTU, *Abortire per Costituzione*, in *Ingenere*, 11 marzo 2024, in <https://www.ingenere.it/articoli/abortire-per-costituzione>.

³⁶ Tale osservazione è avanzata in A.M. LECIS COCCO ORTU, *op. cit.*; F. RESCIGNO, *op. cit.*, 6. Le perplessità evidenziate dalle autrici richiamano il fenomeno statunitense delle c.d. *TRAP laws*. Con questo termine si fa riferimento a una tipologia di interventi normativi indirizzati a introdurre requisiti professionali, strutturali e organizzativi per la realizzazione e l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza privi di una concreta utilità, ma orientati, invece, a limitare il più possibile l'esercizio del diritto all'aborto. Sul punto cfr. L. BUSATTA, *Effettività dei diritti e dati scientifici: verso una nuova era dell'abortion rights adjudication negli Stati Uniti*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2016, 806 ss.

questi termini si assicurerebbe sempre un livello minimo di tutela costituzionale all'esercizio di tale diritto³⁷.

Infine, l'ultimo profilo che connota fortemente questa revisione costituzionale è la procedura adottata. La decisione presidenziale di non ricorrere al referendum popolare e di affidare l'approvazione della riforma alla maggioranza dei 3/5 dei parlamentari riuniti in seduta comune si è dimostrata una scelta fondamentale per assicurare per il successo della revisione costituzionale. Questa opzione procedurale, che rientra nelle prerogative presidenziali *ex art. 89*, ha infatti consentito di consolidare la volontà politica comune dell'Assemblea nazionale e del Senato di codificare il diritto all'aborto nel testo della Costituzione, evitando di lasciare all'alea della votazione popolare l'esito di una riforma così rivoluzionaria³⁸.

Con questa revisione costituzionale la Francia ha, dunque, compiuto un atto decisivo per ciò che concerne il diritto delle donne ad autodeterminarsi nelle scelte riproduttive. Diventando il primo Stato a riconoscere il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella propria Costituzione³⁹, l'ordinamento francese ha indicato una via di tutela inedita per assicurare maggiore efficacia a un diritto i cui meccanismi di protezione non sembravano più pienamente idonei allo scopo. In questo senso, la codificazione costituzionale della libertà della donna di abortire ne stabilizza il riconoscimento e la legittimazione, dimostrando la capacità della Costituzione francese di evolversi nei contenuti per assicurare una continua e più ampia tutela dei diritti fondamentali, tra cui rientrano a pieno titolo anche i diritti delle donne⁴⁰.

³⁷ In questo senso S. HENNETTE-VAUCHEZ, *The Enshrinement of Abortion in the French Constitution. Phronesis : after the celebration, a call for caution*, in *Oxford Human Rights Hub*, 14 marzo 2024, in <https://ohrh.law.ox.ac.uk/the-enshrinement-of-abortion-in-the-french-constitution-phronesis-after-the-celebration-a-call-for-caution-part-ii/>; M. CAVINO, *op. cit.*, 11-12.

³⁸ Sull'impiego di questa particolare procedura di revisione costituzionale si veda M. CALAMO SPECCHIA, *La revisione costituzionale: potere costituente o potere costituito?*, in M. CALAMO SPECCHIA (a cura di), *La Costituzione francese*, Torino, 2009, 295 ss.

³⁹ L'inserimento del diritto all'aborto in un testo costituzionale era stato ipotizzato anche dalla *Convención Constitucional* cilena nella proposta di Nuova Costituzione del 4 luglio 2022, bocciata dal *plebiscito de salida* del 4 settembre 2022. Più di recente, il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza è stato inserito, nel più ampio contesto di altri diritti riproduttivi, nella Costituzione dell'Ohio, la quale ora alla *section 2* dell'art. 1 prevede: «*Every individual has right to make and carry out one's own reproductive decisions, including but not limited to decisions on: 1. Contraception; 2. Fertility treatment; 3. Continuing one's own pregnancy; 4. Miscarriage care; and 5. Abortion*».

⁴⁰ Così in F. PARUZZO, *Francia. Il diritto all'aborto è in Costituzione*, in *Questione Giustizia*, 10 aprile 2024, 5 ss.

4. Una riforma più realista del re. La revisione costituzionale irlandese sul concetto di famiglia e sugli obblighi di cura domestica

Mentre la Francia festeggiava il successo della revisione costituzionale, anche un altro ordinamento europeo portava a termine un processo di riforma volto ad ampliare il novero delle posizioni giuridiche tutelate dalla propria Carta fondamentale. L'8 marzo 2024, infatti, le cittadine e i cittadini irlandesi sono stati chiamati a esprimersi su due proposte di revisione costituzionale: il *Thirty-ninth Amendment of the Constitution (The Family) Bill 2023* e il *Fortieth Amendment of the Constitution (Care) Bill 2023*.

Questi due atti di revisione costituzionale rappresentano l'ultimo passaggio del lungo processo di modernizzazione della Costituzione irlandese, la quale risulta fortemente caratterizzata da un'impostazione cattolica e patriarcale soprattutto nelle disposizioni dedicate alla famiglia, al matrimonio e all'ambito della sfera sociale⁴¹. La necessità, però, di adeguare il contenuto della Costituzione alle esigenze e alle istanze della compagine sociale ha indirizzato verso una lettura in senso evolutivo della Carta fondamentale, e ciò sia grazie all'interpretazione giurisprudenziale, sia grazie ai referendum costituzionali che ne hanno modificato il testo. Così, le revisioni costituzionali che hanno permesso (1996) e in seguito semplificato l'accesso al divorzio (2019), che hanno legalizzato l'aborto (1992 e 2018), che hanno consentito il matrimonio tra le persone dello stesso sesso (2015) e che hanno rimosso dal testo costituzionale il riferimento alla blasfemia (2018) hanno avuto un ruolo fondamentale nell'ampliare l'ambito di tutela offerto dalla Costituzione irlandese, specialmente per quanto riguarda il riconoscimento e la protezione dei diritti fondamentali⁴².

In linea di continuità con questo approccio evolutivo si ponevano, dunque, anche il *Thirty-ninth Amendment of the Constitution (The Family) Bill 2023* e il *Fortieth Amendment of the Constitution (Care) Bill 2023*, entrambi volti a estendere le tutele e le garanzie costituzionali in ambito familiare e di cura domestica. Nello specifico, il trentanovesimo emendamento (*family amendment*) si proponeva di modificare l'art. 41 della Costituzione irlandese con l'obiettivo di ampliare le garanzie

⁴¹ Così evidenziato in J.C. SUK, *After Misogyny. How the Law Fails Women and What to Do about It*, Oakland, 2023, 191 ss.

⁴² Sulle riforme indicate cfr. L. KEENAN, *The divorce referendum 2019*, in *Irish Political Studies*, n. 1, 2020, 80 ss.; L. BUSATTA, C.M. REALE, *The Celtic Tiger al referendum: l'Irlanda verso una nuova stagione di tutela costituzionale dei diritti?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 4, 2018, 1123 ss.; D.H. MOORE, *The blasphemy referendum 2018*, in *Irish Political Studies*, n. 2, 2019, 315 ss.

costituzionali accordate alla famiglia fondata sul matrimonio anche alle unioni familiari basate sulla convivenza e su rapporti durevoli di fatto. A tal fine, il *family amendment* prospettava una formulazione più inclusiva di famiglia grazie all'inserimento dell'inciso «*whether founded on marriage or on other durable relationship*» al comma 1, paragrafo 1, dell'art. 41, lasciando tuttavia invariato l'obbligo dello Stato di tutelare in modo specifico l'istituto del matrimonio contro possibili attacchi⁴³. Il quarantesimo emendamento (*care amendment*) puntava, invece, a eliminare dal testo della Costituzione ogni riferimento al ruolo esclusivo della donna nelle attività di cura domestica e familiare. Il *care amendment*, quindi, proponeva l'abrogazione del paragrafo 2 dell'art. 41 e la sua sostituzione con un nuovo art. 42B, volto ad affermare: «*The State recognises that the provision of care, by members of a family to one another by reason of the bonds that exist among them, gives to Society a support without which the common good cannot be achieved, and shall strive to support such provision*». In questo modo, il nuovo articolo avrebbe ampliato il novero di soggetti costituzionalmente incaricati della cura domestica e familiare, adottando una terminologia e un approccio più neutrale dalla prospettiva di genere⁴⁴.

La riforma irlandese mirava, quindi, a promuovere un'ulteriore evoluzione della Costituzione irlandese in termini più egualitari e inclusivi, estendendo le tutele derivanti dal testo della Carta fondamentale alle nuove realtà familiari presenti nella società e riconoscendo alla donna il diritto a rivendicare pienamente il proprio ruolo sociale al di fuori della dimensione domestica e familiare⁴⁵. In questo modo, la Costituzione avrebbe potuto efficacemente rispondere alle istanze promosse dalla società per l'ottenimento di una maggiore eguaglianza adeguando anche la sua formulazione testuale.

⁴³ Per alcune considerazioni sul contenuto del *family amendment* si veda A.M. LECIS COCCO ORTU, *In Irlanda, la donna resta l'angelo del focolare all'interno della famiglia fondata sul matrimonio*, in *Diritti comparati*, 17 aprile, 2024, 2 ss.; L. CALVERT, M. O'RIORDAN, *RIFNET. A new agenda for the Irish family: messy realities & messier lives*, in *The History of the Family*, n. 1, 2024, 1 ss.

⁴⁴ Così ribadito in T. GROPPI, *Celebrating International Women's Day by Promoting Pro-Women Constitutional Amendments: A Risky Strategy?*, cit.; A.M. LECIS COCCO ORTU, *In Irlanda, la donna resta l'angelo del focolare all'interno della famiglia fondata sul matrimonio*, cit., 2-3.

⁴⁵ In questo senso A.M. LECIS COCCO ORTU, *In Irlanda, la donna resta l'angelo del focolare all'interno della famiglia fondata sul matrimonio*, cit., 1 ss. L'importanza di questa modifica costituzionale è evidenziata anche in IRISH HUMAN RIGHTS AND EQUALITY COMMISSION, *Article 41.2 of the Constitution of Ireland*, Dublino, 2018, 17 ss.

Tuttavia, nonostante l'ampio supporto ricevuto da una maggioranza transpartitica del Parlamento e da parte della società civile⁴⁶, la revisione costituzionale non ha trovato l'appoggio dei cittadini e delle cittadine irlandesi. Entrambe le proposte di emendamento sono state, infatti, rigettate in modo netto dagli elettori e dalle elettrici lo scorso 8 marzo, con un 67% di no per il *family amendment* e un 74% di voti negativi per il *care amendment*.

L'esito del referendum costituzionale ha frenato in modo significativo il processo di modernizzazione della Costituzione irlandese ed è risultato inaspettato per tutte le forze, politiche e sociali, che avevano lavorato per promuovere maggiore eguaglianza e parità di genere all'interno della Carta fondamentale. La revisione in esame costituiva il risultato di quanto indicato dalla *Constitutional Convention* del 2012 la quale, nell'analisi delle possibili riforme costituzionali da realizzare, aveva suggerito la necessità di intervenire sull'art. 41 della Carta fondamentale per garantire una maggiore eguaglianza di genere e una maggiore inclusività in materia di tutele familiari e di attività di cura domestica⁴⁷. Questa direzione normativa era stata, poi, ribadita dalla *Citizens' Assembly on Gender Equality (2021-2022)*, la quale aveva raccomandato sì di ampliare le garanzie offerte dalla Costituzione nei settori indicati, ma anche di inserire esplicitamente il dovere dello Stato di intervenire per supportare la cura familiare e domestica, ritenendo che diversamente le nuove disposizioni costituzionali sarebbero rimaste prive di efficacia⁴⁸.

In un simile contesto, in cui proprio gli strumenti di democrazia deliberativa avevano evidenziato la necessità di operare una revisione costituzionale nei termini previsti⁴⁹, il rifiuto manifestato dalla cittadinanza risulta ancora più sorprendente e rende necessaria una riflessione in riferimento alle ragioni che possono aver portato ad un esito referendario così chiaro. Per quanto riguarda il *family*

⁴⁶ Sulle tendenze di voto prospettate prima del referendum cfr. R. COLWELL, *Referendums should pass, but could be closer than anticipated*, 26 febbraio 2024, in <https://redcresearch.ie/referendums-should-pass-but-could-be-closer-than-anticipated/>.

⁴⁷ Il report finale della *Constitutional Convention* è disponibile al sito <https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/dail/2013-10-10/11/>.

⁴⁸ THE CITIZENS' ASSEMBLY, *Report on the Citizens' Assembly on Gender Equality*, giugno 2021, 50 ss., in <https://citizensassembly.ie/wp-content/uploads/2023/02/report-of-the-citizens-assembly-on-gender-equality.pdf>.

⁴⁹ Sull'importanza del ricorso a strumenti di democrazia deliberativa nei processi di revisione costituzionale in Irlanda si veda J. SUITER, D.M. FARRELL, C. HARRIS, *The Irish Constitutional Convention: A Case of 'High Legitimacy'?*, in M. REUCHAMPS, J. SUITER (a cura di), *Constitutional Deliberative Democracy in Europe*, Colchester, 2016, 33 ss.; P. BLOKKER, V. GÜL, *Citizen deliberation and constitutional change*, in M. REUCHAMPS, Y. WELP (a cura di), *Deliberative Constitution-making. Opportunities and Challenges* In senso critico sull'effettiva rilevanza di questi strumenti E. CAROLAN, *Ireland's Constitutional Convention: Behind the hype about citizen-led constitutional change*, in *International Journal of Constitutional Law*, n. 3, 2015, 733-748; O. DOYLE, R. WALSH, *Deliberation in Constitutional Amendment: Reappraising Ireland's Deliberative Mini-Publics*, in *European Constitutional Law Review*, n. 16, 2020, 440-465.

amendment, si è evidenziato come molte persone temessero un'eccessiva devalorizzazione delle forme istituzionalizzate di famiglia e l'apertura a modelli familiari poligamici, e questo nonostante la previsione di una specifica clausola costituzionale di protezione dell'istituto matrimoniale. Per ciò che concerne, invece, il *care amendment*, tra la popolazione è emerso il timore che l'eliminazione della c.d. "*women in the home clause*" avrebbe fatto venire meno il fondamento costituzionale dei diritti sociali previsti a tutela della maternità e della donna lavoratrice, come previsto anche in altri testi costituzionali. Senza l'assunzione da parte dello Stato di specifici obblighi positivi volti a garantire supporto nell'attività di cura domestica⁵⁰, il quarantesimo emendamento si sarebbe quindi potuto trasformare in una diminuzione di tutela per i diritti delle donne più che in una promozione degli stessi⁵¹.

Questi elementi hanno, quindi, arrestato una revisione costituzionale che avrebbe potuto rappresentare un importante progresso dal punto di vista della tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini e delle cittadine irlandesi. Pur rimanendo la necessità di predisporre specifiche politiche sociali volte a rendere concretamente efficace la riforma realizzata, la Costituzione avrebbe potuto codificare i diritti delle nuove tipologie di nuclei familiari e la parità di genere nelle attività di cura, e così avrebbe avuto l'opportunità di eliminare una rigida ripartizione dei ruoli di genere non più accettati all'interno della società e segnare una evoluzione fondamentale per la tutela dei diritti fondamentali.

5. Riformare la Costituzione per tutelare i diritti fondamentali. Un crocevia tra scelte simboliche, democrazia diretta e interventi sistemici

Le due riforme analizzate, seppure, come si è avuto modo di osservare, differenti nei contenuti e negli esiti, confermano quindi l'importanza assunta dalla revisione costituzionale come strumento di tutela dei diritti fondamentali di fronte alle nuove istanze avanzate dalla società civile. Appare evidente, infatti, che l'introduzione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza all'interno

⁵⁰ La necessità di intervenire in questo senso è evidenziata in L. CAHILLANE, *Outdated traditions, modern realities*, 7 marzo 2024, in <https://www.ips-journal.eu/topics/democracy-and-society/outdated-traditions-modern-realities-7370/>.

⁵¹ Questo rischio è evidenziato in T. GROPPi, *Celebrating International Women's Day by Promoting Pro-Women Constitutional Amendments: A Risky Strategy?*, cit.; A.M. LECIS COCCO ORTU, *In Irlanda, la donna resta l'angelo del focolare all'interno della famiglia fondata sul matrimonio*, cit., 4-5.

della Costituzione francese costituisce un importante risultato per la protezione di questo diritto, il quale, vedendosi riconosciuto esplicitamente un rango costituzionale, rientra a pieno titolo tra le posizioni giuridiche maggiormente tutelate da parte dell'ordinamento francese.

Tuttavia, proprio il confronto tra il successo della riforma francese e il fallimento della revisione costituzionale irlandese risulta essenziale per offrire alcuni brevi spunti di riflessione su quali limiti possa incontrare la codificazione di un diritto fondamentale quale meccanismo di garanzia dello stesso.

In particolare, il limite che emerge con marcata evidenza dall'analisi comparata delle due riforme è la connotazione simbolica che può assumere una revisione costituzionale. È chiaro, infatti, che sia in Francia che in Irlanda gli emendamenti presentati sono stati caratterizzati da un forte simbolismo, volto a dimostrare, da un lato, l'importanza di tutelare la libertà riproduttiva delle donne in quanto valore espressivo dell'identità nazionale⁵² e, dall'altro lato, la modernità del testo costituzionale rispetto ai mutamenti intercorsi all'interno della società. Ora, per quanto le Costituzioni abbiano anche una portata simbolica, affidarsi al solo simbolismo della codificazione di nuovi diritti quale ragione su cui fondare una revisione costituzionale può essere una scelta rischiosa e limitare concretamente l'effettività della riforma da realizzare⁵³. Tale aspetto, che è illustrato chiaramente dall'esito della revisione costituzionale irlandese il cui simbolismo è stato sanzionato con il rigetto della riforma⁵⁴, emerge anche in relazione all'emendamento francese in materia di aborto. La circostanza che in Francia non si fosse mai messa in dubbio la legittimità dell'interruzione volontaria di gravidanza e non si fossero concretizzate azioni volte a sopprimerne l'esercizio ha sollevato dubbi sull'opportunità e sull'effettiva necessità di operare una revisione costituzionale in materia e, quindi, di codificare il diritto all'aborto all'interno della Costituzione⁵⁵.

⁵² M. CAVINO, *op. cit.*, 11 ss.

⁵³ In riferimento ai rischi di un processo di costituzionalizzazione eccessivamente simbolico si veda, *ex multis*, M. NEVES, *Costituzionalizzazione simbolica e decostituzionalizzazione di fatto*, trad. it. M. CARDUCCI (a cura di), Lecce – Cavallino, 2005, *passim*; W. BAGEHOT, *The English Constitution*, Londra, 1867, 44 ss. La tendenza a realizzare revisioni costituzionali a fini simbolici e con l'obiettivo di ampliare il consenso politico è criticata in S. STAIANO, *Splendori ideologici e miserie pratiche del revisionismo costituzionale*, in *Lettera AIC*, n. 12, 2022, in https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/laLettera/LaLetteraAIC_12_2022_Contributo_introduttivo.pdf.

⁵⁴ T. GROPPI, *Celebrating International Women's Day by Promoting Pro-Women Constitutional Amendments: A Risky Strategy?*, cit.

⁵⁵ Queste osservazioni sono riportate in F. CHALTIEL, *Chronique d'une constitutionnalisation attendue: l'adoption du projet de loi constitutionnelle garantissant l'interruption volontaire de grossesse*, 4 marzo 2024, <https://www.actu-juridique.fr/constitutionnel/chronique-dune-constitutionnalisation-attendue-ladoption-du-projet-de-loi-constitutionnelle-garantissant-linterruption-volontaire-de-grossesse/>; A.M. LECIS COCCO ORTU, *Abortire per Costituzione*, cit. In S.

Occorre, dunque, chiedersi quali meccanismi possano essere azionati per evitare che il ricorso alla revisione costituzionale assuma un carattere eccessivamente simbolico, andando di fatto a minare le maggiori tutele che si vorrebbero raggiungere in questo modo. Anche a questo riguardo, l'analisi in prospettiva comparata delle riforme francese e irlandese evidenzia due elementi che possono essere funzionali allo scopo.

Il primo consiste nella possibilità di azionare strumenti di democrazia diretta. Alla luce dell'esperienza irlandese, appare evidente che il ricorso al referendum costituzionale può essere un fondamentale elemento di garanzia rispetto all'esercizio del potere politico-istituzionale nella dimensione dei diritti fondamentali. Tralasciando in questa sede le questioni che possono porsi dal punto di vista del contenuto e della chiarezza del quesito referendario⁵⁶, la decisione del popolo irlandese di rigettare la revisione costituzionale ha rappresentato un importante segnale di dissenso verso la scelta parlamentare di implementare solo parte della riforma chiesta dalla *Citizens' Assembly on Gender Equality*, scongiurando il rischio che gli emendamenti così formulati determinassero un abbassamento del livello di tutela offerto ai diritti fondamentali delle persone⁵⁷.

Il secondo elemento che, infine, assume rilevanza nell'arginare gli effetti negativi che possono insorgere rispetto a riforme indebitamente simboliche è il carattere sistemico della revisione costituzionale. Per quanto inserire esplicitamente un diritto in Costituzione rappresenti il modo più immediato per sancirne il riconoscimento e la tutela costituzionale, il solo processo di codificazione non può ritenersi di per sé necessario allo scopo. Occorre quindi che la revisione costituzionale sia corredata da interventi normativi e da attività interpretative volte a dare concretezza al contenuto del diritto costituzionalizzato e a conferire effettività alla sua portata applicativa all'interno

HENNETTE-VAUCHEZ, *op. cit.*, l'autrice evidenzia come in Francia, pur non essendo mai stata messa in dubbio la legittimità dell'interruzione volontaria di gravidanza, numerosi problemi si sono posti per quanto riguarda l'accesso a tale pratica. Per tale motivo, l'autrice ritiene che vada accolta con favore la revisione costituzionale realizzata, anche per il significato simbolico di cui si fa portatrice. Sul punto si veda anche S. HENNETTE-VAUCHEZ, D. ROMAN, S. SALMA, *Pourquoi et comment constitutionnaliser le droit à l'avortement*, in *La Revue des droits de l'homme*, 7 luglio 2022, 1 ss.

⁵⁶ Sul ruolo assunto, in prospettiva comparata, dai referendum nei processi di revisione costituzionale e sulle questioni che possono porsi si veda, *ex multis*, R. ALBERT, R. STACEY (a cura di), *The Limits and Legitimacy of Referendums*, Oxford, 2022. In particolare, in R. STACEY, R. ALBERT, *Introduction: Democracy, Liberalism and Constitutional Referendums: When Does Popular Sovereignty Legitimate Constitutional Change?*, in R. ALBERT, R. STACEY (a cura di), *The Limits and Legitimacy of Referendums*, Oxford, 2022, 1 ss., gli autori sottolineano l'importanza di intervenire per informare correttamente la popolazione sui contenuti dei quesiti referendari, per renderla più consapevole delle conseguenze del voto e per incentivare il dibattito tra le persone sulle questioni sottoposte alla votazione popolare.

⁵⁷ Per quanto riguarda le peculiarità dei referendum costituzionali in Irlanda cfr. D. KENNY, A. KAVANAGH, *Are the People the Masters? Constitutional Referendums in Ireland*, in R. ALBERT, R. STACEY (a cura di), *The Limits and Legitimacy of Referendums*, Oxford, 2022, 264-29.

dell'ordinamento giuridico di riferimento. Così, il nuovo diritto costituzionale francese all'interruzione volontaria di gravidanza potrà dirsi pienamente garantito non solo grazie alla sua codificazione nella Carta fondamentale, ma anche in ragione degli interventi normativi affidati alla competenza del Legislatore e dell'interpretazione che ne darà il *Conseil constitutionnel* nel valutare la legittimità degli atti adottati in materia⁵⁸.

D'altro canto, tali considerazioni possono trovare riscontro anche nel contesto di altre revisioni costituzionali, andando, quindi, oltre le specificità delle riforme qui analizzate. Volgendo lo sguardo, ad esempio, all'ordinamento italiano e alle recenti riforme costituzionali intervenute per tutelare l'ambiente, le generazioni future e l'attività sportiva⁵⁹, ugualmente si è posta la questione relativa all'opportunità di operare simili revisioni alla Carta fondamentale, evidenziando un potenziale eccesso nella portata simbolica sottostante alle stesse⁶⁰. Anche in questi casi, però, la sussistenza di istanze di riconoscimento e di protezione avanzate dalla popolazione nelle sue formazioni sociali e l'esistenza di un già radicato sistema di tutele normative ed ermeneutiche sembrano poter garantire l'importanza, anche valoriale, di queste riforme, rispetto a un uso improprio dei meccanismi di revisione costituzionale⁶¹.

In questi termini, la valorizzazione della volontà democratica e il carattere sistemico degli interventi realizzati possono evitare che la revisione costituzionale si traduca in una semplice azione-manifesto, ma continui, invece, ad assicurare riconoscimento e protezione ai nuovi diritti

⁵⁸ In L. MARGUET, *La constitutionnalisation de l'IVG: deuxième round*, in *JP Blog*, 9 febbraio 2024, in https://blog.juspoliticum.com/2024/02/09/la-constitutionnalisation-de-livg-deuxieme-round-par-laurie-marguet/#_ftn17. Anche in S. HENNETTE-VAUCHEZ, *op. cit.*, viene messo in rilievo il ruolo del *Conseil*, evidenziando, però, la necessità di vigilare sia sull'operato del legislatore, sia sull'interpretazione data dal Giudice costituzionale al termine "garantita", che, proprio per l'ampiezza di significati, necessità di appropriate operazioni ermeneutiche per definire il contenuto del testo costituzionale.

⁵⁹ Si fa riferimento alla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 e alla l. cost. 26 settembre 2023, n. 1.

⁶⁰ Per una ricostruzione del dibattito dottrinale riguardante le riforme costituzionali menzionate e la loro portata cfr. F. GALLARATI, *L'ambiente sì, ma dove? Il problema della collocazione delle disposizioni ambientali nelle costituzioni europee*, in *DPCE online*, n. Sp-2, 2023, 699 ss.; T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, n. 16, 2021, 2 ss.; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e Salute*, n. 1, 2022, 142 ss.; M. CAVINO, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel quadro dei principi supremi*, in *Passaggi costituzionali*, n. 1, 2022, 21 ss.; L. CONTE, *Ambiente, paesaggio cultura. Il "lessico" costituzionale dopo la riforma*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2023, 77 ss.; G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 2, 2021, 480 ss.; E. MOSTACCI, *Proficuo, inutile o dannoso? Alcune riflessioni a partire dal nuovo testo dell'art. 41*, in *DPCE online*, n. 2, 2022, 1129 ss.; E. BETTELLI, *op. cit.*, 26 ss.; M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2023, 59 ss.

⁶¹ G. MARAZZITA, *Il riconoscimento del valore costituzione dell'attività sportiva*, in *Federalismi.it*, n. 1, 2024, 110 ss.; R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022*, in *Federalismi.it*, n. 11, 2022, 2 ss.

fondamentali che scaturiscono, e scaturiranno in futuro, da una realtà in continuo mutamento, e ciò conservando la propria funzione originaria: tutelare la Costituzione adeguandone i contenuti all'evolversi del loro contesto di riferimento.